

Roma, 10 maggio 2023

COMUNICATO

Regolamento (UE) 833/2014 - Comunicazioni da trasmettere alla UIF relative ad attività e riserve della Banca centrale di Russia

Ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4 bis, del Regolamento (UE) n. 833/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 427/2023, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (1) sono tenuti a trasmettere all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione Europea,

- entro l'11 del mese di maggio 2023 e successivamente a cadenza trimestrale, le informazioni sulle attività e sulle riserve della Banca centrale di Russia, che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte.

In data 10 maggio 2023 la UIF è stata delegata alla ricezione e raccolta dei dati in questione dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Regolamento (UE) n. 427/2023, che ha modificato l'art. 5 bis del Regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche, si intendono quali:

- “soggetti del settore finanziario” quelli definiti all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; (la presente rilevazione si rivolge anche a Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta)
- “imprese di assicurazione e di riassicurazione” quelle definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- “depositari centrali di titoli” quelli definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 909/2014;
- “controparti centrali” quelle definite all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Modalità di trasmissione delle informazioni

La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire sulla base del tracciato elaborato dalla Commissione europea (file Excel) [allegato](#).

Con il nuovo tracciato dovranno essere effettuati:

- il primo invio della comunicazione;
- l'aggiornamento trimestrale della comunicazione.

Per questioni interpretative connesse all'obbligo di comunicazione in questione si rinvia alle [Frequently asked questions on the Central Bank of Russia concerning sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine](#) pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea. Ulteriori quesiti potranno essere richiesti direttamente alla Commissione Europea attraverso l'indirizzo email RELEX-SANCTIONS@ec.europa.eu.

Termini di invio

Il primo invio della comunicazione, secondo il tracciato allegato, farà riferimento alla data del 27 aprile 2023. Le comunicazioni successive dovranno fare riferimento all'ultimo giorno del terzo mese successivo (30 giugno 2023, 30 settembre 2023, ecc.)².

Tenuto conto che il termine della comunicazione era stabilito dal Regolamento (UE) n. 427/2023 nell'11 maggio, si raccomanda di effettuare il primo invio nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 19 maggio p.v..

Le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia dovranno essere effettuate via mail all'indirizzo email NCI.CIN@bancaditalia.it.

² Si veda al riguardo la [FAQ n. 6](#) della Commissione Europea